



SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 – Roma

C.F. 96411220583

Mail: segreteria nazionale@sinafi.org

PEC: segreteria nazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3348193806

Oggetto: Protocollo d'intesa per l'erogazione di servizi di assistenza fiscale e di patronato.

Protocollo d'intesa

Tra

Sindacato Nazionale Finanziari (di seguito SI.NA.FI.), con sede legale in Roma – Via Tagliamento, 9, Cap. 00198, C.F. 96411220583, mail: segreteria nazionale@sinafi.org, pec: segreteria nazionale@pec.sinafi.org, in atti rappresentata dal Segretario Generale e rappresentante Legale - Dott. Alessandro Margiotta,

E

CAF FENAPI S.r.l. (di seguito CAF FENAPI), con sede legale in Corso d'Italia, 39 - 00198 ROMA, C.F.: 06209461000, P.IVA: 02614190839, mail: info@caf.fenapi.it, in atti rappresentata dalla Presidente Giuseppe Bonura,

PREMESSO CHE

- a) SI.NA.FI. è un' associazione sindacale senza scopo di lucro, costituita nel pieno rispetto della normativa vigente;
- b) SI.NA.FI. è interessata a favorire i propri associati, garantendo loro la fruizione di servizi di assistenza e consulenza in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale, anche mediante la stipula di specifici accordi con Enti e società, che possano garantire l'erogazione degli stessi;
- c) il seguente accordo non costituisce affiliazione;
- d) il CAF FENAPI è autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;
- e) il CAF FENAPI, è strutturato con sedi su tutto il territorio;
- f) il CAF FENAPI è interessato ad ampliare la platea dei propri utenti,

Quanto sopra premesso, si conviene:

Articolo 1

Efficacia delle premesse

Le parti si danno reciprocamente atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente accordo, il quale stabilisce i punti, i principi e le linee guida, nell'ambito dei quali viene stipulato il presente accordo, valido tra la struttura centrale del CAF FENAPI, le sedi presenti sul territorio nazionale e articolazioni nazionale-territoriali del SI.NA.FI.

Articolo 2 Scopo ed oggetto dell'intesa

Il CAF FENAPI si impegna a fornire agli iscritti a SI.NA.FI. i servizi esposti in premessa attraverso le sue sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

Le varie prestazioni rese dalle sedi Caf Fenapi agli associati SINAFI, saranno liquidate direttamente dai singoli utenti.

Per usufruire delle condizioni di miglior favore di cui alla presente intesa, gli iscritti a SI.NA.FI. dovranno esibire la tessera d'iscrizione in corso di validità al SI.NA.FI stesso.

Articolo 3 Obblighi delle parti

SI.NA.FI. si impegna a:

- a) promuovere il presente accordo presso gli aderenti nonché a darne adeguata comunicazione, mediante il sito internet e gli abituali strumenti comunicativi utilizzati;
- b) fornire al Caf Fenapi i nominativi dei referenti Sinafi regionali e interregionali.

Il CAF FENAPI si impegna a:

- a) promuovere presso le sedi e gli operatori Fenapi sul territorio i contenuti del presente accordo;
- b) fornire al SI.NA.FI. elenco dei referenti Fenapi regionali.

Articolo 4 Divieto di cessione

Quanto previsto dal presente accordo non può in alcun modo essere trasferito, anche a titolo gratuito, ad altro soggetto non specificamente richiamato, salvo patto scritto tra le Parti.

Articolo 5 Privacy

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente atto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

Ai sensi della normativa vigente in materia di dati personali, le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali per le rispettive attività.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in osservanza dei principi di liceità e correttezza, e ponendo in essere le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati in esecuzione del contratto.

Ove applicabile, ciascuna delle Parti, nella propria qualità di Titolare del trattamento, si impegna a predisporre apposito registro dei trattamenti.

I dati in questione potranno essere :

- a) utilizzati per provvedere agli adempimenti relativi o comunque connessi con la gestione e/o l'esecuzione del presente accordo;
- b) comunicati a soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per conto delle Parti (tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali e previdenziali, gestione dei sistemi informativi);
- c) comunicati ad Istituti bancari per la gestione di pagamenti derivanti dall'esecuzione dell'accordo;
- d) utilizzati, comunicati e/o diffusi nei casi previsti dalla Legge.

Articolo 6 Durata e recesso

Il protocollo d'intesa ha durata di un anno e decorre dalla data della sua sottoscrizione.

E' nella facoltà delle parti comunicare il recesso nel termine di 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di recesso l'intesa si rinnova tacitamente di anno in anno.

L'intesa può essere risolta prima della sua scadenza, su richiesta di una delle Parti, per inadempimento o per grave motivo.

La Parte che ravvisasse inadempienze o grave motivo comunicherà, per mezzo di raccomandata a. r. o via pec, all'altra Parte le motivazioni e richiederà la risoluzione immediata dell'accordo.

Articolo 7 Gestione delle controversie

Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente protocollo d'intesa saranno rimesse alla competenza del Tribunale di Roma, nel cui circondario hanno sede legale la società CAF FENAPI e il SI.NA.FI..

Roma, 31 maggio 2024

IL PRESIDENTE DEL CAF FENAPI



The image shows a circular blue stamp on the left with the text: "Associazione Nazionale Autonomia Piccoli Imprenditori", "C.A.F. FENAPI SEDE NAZIONALE", and "SOCIO UNICO". To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

IL SEGRETARIO GENERALE SI.NA.FI.
Dott. Alessandro Margiotta



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Dott. Alessandro Margiotta.